



DECRETO N. 06 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”,* fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”*.
- comma 4: *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.
- comma 5: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*.

All'art. 17:

- comma 1: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13”*.
- comma 2 e seguenti: *...(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

VISTA/I:

- l'istanza, prot. n. 12287 del 30/07/2019, presentata dalla sig.ra – Dott. Veronica FORNACE – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Affari Generali Informazione e Comunicazione;
- il decreto sindacale n. 3 del 7/01/2019, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, alla succitata dipendente, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – *Dott. Veronica FORNACE*, inquadrata nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Affari Generali Informazione e Comunicazione*, essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- il valore monetario della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *3^a fascia*.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** alla dipendente – sig.ra **FORNACE dott. Veronica** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019**.
3. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
 - € 12.911,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);
 - € 11.000,00 dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019 (3^a fascia).
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l'anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
6. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
7. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



DECRETO N. 07 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
c) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
d) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”,* fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”*.
- comma 4: *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.
- comma 5: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*.

All'art. 17:

- comma 1: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13”*.
- comma 2 e seguenti: *...(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

DATO ATTO INOLTRE che non sono state prodotte istanze da parte di dipendenti interessati a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

VISTO/I:

- il decreto sindacale n. 5 del 7/01/2019, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, al dipendente – Arch. Enrico COLOMBO, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- il dipendente – *Arch. Enrico COLOMBO*, inquadrato nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni*, essendo dotato di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire allo stesso le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, per il periodo 1-9 agosto 2019, al fine di espletare le incombenze rimaste in sospeso;
- il valore monetario della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *1^a fascia*.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E C R E T A

8. Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI** al dipendente – sig. **COLOMBO arch. Enrico** – cat. D, affidandoGli le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
9. Di dare atto che, al fine dell'espletamento di incombenze rimaste in sospeso, il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° agosto e fino al 9 agosto 2019**.
10. Di attribuire al succitato dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
 - € 12.911,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);
 - € 12.900,00 dal 1° agosto e fino al 9 agosto 2019 (1^a fascia).
11. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
12. Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l'anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
13. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
14. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



DECRETO N. 08 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
e) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
f) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”,* fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”*.
- comma 4: *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.
- comma 5: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*.

All'art. 17:

- comma 1: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13”*.
- comma 2 e seguenti: *...(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

VISTA/I:

- l'istanza, prot. n. 11622 del 17/07/2019, presentata dal sig. – Rag. Domenico FARINA – dipendente di cat. D, interessato a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Servizi Finanziari e Personale;
- il decreto sindacale n. 39/2018, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, al succitato dipendente, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- il dipendente – *Rag. Domenico FARINA*, inquadrato nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Servizi Finanziari e Personale*, essendo dotato di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire allo stesso le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- il valore monetario della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *1ª fascia*.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

15. Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE** al dipendente – sig. **FARINA rag. Domenico** – cat. D, affidandoGli le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
16. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019**.
17. Di attribuire al succitato dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
 - € 12.911,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);
 - € 12.900,00 dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019 (1ª fascia).
18. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
19. Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l'anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
20. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
21. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

Città Metropolitana di Torino

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

www.rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

DECRETO N. 09 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
g) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
h) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”,* fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”*.
- comma 4: *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.
- comma 5: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*.

All'art. 17:

- comma 1: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13”*.
- comma 2 e seguenti: *...(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

VISTA/I:

- l'istanza, prot. n. 12271 del 30/07/2019, presentata dal sig. – *Com. Sergio CAVALLO* – dipendente di cat. D, interessato a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Polizia Locale;
- il decreto sindacale n. 39/2018, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, al succitato dipendente, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- il dipendente – *Comm. Sergio CAVALLO*, inquadrato nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Polizia Locale*, essendo dotato di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire allo stesso le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- il valore monetario della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *2^a fascia*.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

22. Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE POLIZIA LOCALE** al dipendente – sig. **CAVALLO Sergio** – cat. D, affidandoGli le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
23. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019**.
24. Di attribuire al succitato dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
 - € 12.911,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);
 - € 12.500,00 dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019 (2^a fascia).
25. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
26. Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l'anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
27. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
28. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



DECRETO N. 10 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO E SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
i) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
j) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: “*Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario*”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: “*L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)*”.
- comma 4: “*Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento*”.
- comma 5: “*A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti*”.

All'art. 17:

- comma 1: “*Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13*”.
- comma 2 e seguenti: ...*(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

VISTA/I:

- l'istanza, prot. n. 12295 del 31/07/2019, presentata dalla sig.ra – Arch. Linda PALESE – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Urbanistica e Territorio;
- il decreto sindacale n. 1 del 7/01/2019, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, alla succitata dipendente, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori;

- il proprio decreto n. 7/2019 con cui è stata conferita la posizione organizzativa per il *Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – all’arch. Enrico Colombo – per il periodo dal 1° al 9 agosto 2019*, al fine dell’espletamento di incombenze rimaste in sospeso, data l’inesistenza d’istanze per l’assunzione dell’incarico di P.O., per tale settore.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – *Arch. Linda PALESE*, inquadrata nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere sia il *Settore Urbanistica e Territorio* che il *Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni*, essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all’art.13, comma a) e b), compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- il valore monetario della posizione organizzativa per ogni settore succitato rientra nella *1ª fascia*;
- a far data *dal 10 agosto 2019* i settori interessati sono due, si ritiene di rivalutare il succitato valore monetario.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E C R E T A

- 29.** Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione dei **SETTORI: URBANISTICA E TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI** alla dipendente – sig.ra **PALESE arch. Linda** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all’art.13, comma a) e b), compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
- 30.** Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza come di seguito riportato:
- **dal 1° agosto e fino al 9 agosto 2019**, in qualità di P.O per il Settore Urbanistica e Territorio;
 - **dal 10 agosto e fino al 30 settembre 2019**, in qualità di P.O. di entrambi i Settori di cui all’art.1 succitato.
- 31.** Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un’indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
- *€ 12.911,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);*
 - *€ 12.900,00 dal 1° agosto e fino al 9 agosto 2019 (1ª fascia);*
 - *€ 16.000,00 dal 10 agosto e fino al 30 settembre 2019 (rivalutazione per doppia gestione).*
- 32.** Di dare atto che l’indennità di cui sopra è subordinata all’assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
- 33.** Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l’anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
- 34.** Di trasmettere il presente atto all’ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
- 35.** Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all’interessata e pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



DECRETO N. 11 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TRIBUTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
k) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
l) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”,* fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”*.
- comma 4: *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.
- comma 5: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*.

All'art. 17:

- comma 1: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13”*.
- comma 2 e seguenti: *...(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

VISTA/I:

- l'istanza, prot. n. 11840 del 19/07/2019, presentata dalla sig.ra – *Geom. Emanuela ADORNO* – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Tributi;
- il decreto sindacale n. 6 del 7/01/2019, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, alla succitata dipendente, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente - *Geom. Emanuela ADORNO*, inquadrata nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Tributi*, essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- il valore monetario della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *2ª fascia*.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

36. Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE TRIBUTI** alla dipendente – sig.ra **ADORNO geom. Emanuela** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
37. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019**.
38. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
 - € 12.911,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);
 - € 12.500,00 dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019 (2ª fascia).
39. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
40. Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l'anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
41. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
42. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

Città Metropolitana di Torino

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

www.rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

DECRETO N. 12 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI PRODUTTIVI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
m) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
n) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”,* fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”*.
- comma 4: *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.
- comma 5: *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*.

All'art. 17:

- comma 1: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13”*.
- comma 2 e seguenti: *...(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

DATO ATTO CHE:

- con proprio decreto n. 4 del 26/06/2019, a conclusione della procedura di cui all'art.15, c.4 succitato, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi alle posizioni organizzative, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00;
- con avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. N.10922 del 4/07/2019, tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

VISTA/I:

- l'istanza, prot. n. 11756 del 18/07/2019, presentata dalla sig.ra – Rag. Florinda TURTORO – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il Settore Servizi Produttivi;
- il decreto sindacale n. 7 del 7/01/2019, con cui veniva prorogata la Posizione Organizzativa, attribuita in precedenza, alla succitata dipendente, e stabilito il compenso minimo previsto dall'art. 15, c.2 del CCNL del 21/05/2018;
- il provvedimento del Segretario Generale n. 11/2019 con cui, in attesa della conclusione definitiva della procedura per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di posizione organizzativa e di risultato, veniva stabilito di attribuire ad ognuna delle P.O. in essere, quale compenso per l'anno 2019, la stessa somma attribuita per l'anno 2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – *Rag. Florinda TURTORO*, inquadrata nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Servizi Produttivi*, essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- il valore monetario della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *3^a fascia*.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

43. Di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, la *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE SERVIZI PRODUTTIVI** alla dipendente – sig.ra **TURTORO rag. Florinda** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
44. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019**.
45. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, così determinata:
 - € 8.000,00 fino al 31 luglio 2019 (in regime di prorogatio);
 - € 11.000,00 dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2019 (3^a fascia).
46. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
47. Di precisare che il conguaglio delle somme, percepite o non, per l'anno 2019, verrà effettuato nella prima retribuzione utile conseguente al presente atto.
48. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
49. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 agosto 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



DECRETO N. 19 / 2019

ANNO 2019 – 2° semestre - PROROGA INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO E SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
o) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
p) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: “*Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario*”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.
- comma 2: “*L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)*”.
- comma 4: “*Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento*”.
- comma 5: “*A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti*”.

All'art. 17:

- comma 1: “*Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13*”.
- comma 2 e seguenti: ...*(omissis)*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018;

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – Arch. Linda PALESE, inquadrata nella categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere sia il *Settore Urbanistica e Territorio* che il *Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni*, essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

VISTI:

- il proprio decreto n. 10/2019, con cui era stata attribuita la Posizione Organizzativa, per il periodo dal 10/08/2019 al 30/09/2019 per entrambi i settori, alla dipendente succitata;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E C R E T A

50. Di prorogare l'attribuzione della *Posizione Organizzativa* per la gestione dei **SETTORI: URBANISTICA E TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI** alla dipendente – sig.ra **PALESE arch. Linda** – cat. D., ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.

51. Di precisare che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2019.**

52. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita – per la gestione di entrambi i settori, pari a €16.000,00.
53. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
54. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
55. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, lì 06 novembre 2019

IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)